



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Orsara, Masone, Mele, Ponzone, Ros-
siglione, Sezzadio, Serravalle Scrivia, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA CON TERMINI ABBREVIATI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONSISTENTI NEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI SPORTIVI E SOCIALI DELLA PALAZZINA STORICA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CUP B14E21002700001 CIG 99294243E6 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT-GENERATIONEU M5-C2-I2.1

INFORMAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)

LA PRESENTE GARA NON SOGGIACE ALLE DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE N.120/2020 così come modificata dal D.L. N.77/2021 convertito nelle legge n.108/2021. Troverà invece applicazione l'articolato avente valenza di regola generale.

L'INTERA PROCEDURA VERRA' ESPLETATA IN MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.LGS N.50/2016 e smi.

Alla presente procedura trovano applicazione

• **il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;**

• **il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia da Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;**

• **il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;**

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Ai fini del presente bando e disciplinare si intende per **Codice dei contratti pubblici oppure per Codice**, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” **così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55.**

per **Regolamento** il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);

per **Decreto Semplificazioni** la Legge 11/09/2020 n.120 così come modificata dal Decreto legge 31 Maggio 2021 n.77 convertito nella legge n.108/2021 - **Decreto semplificazioni bis - entrambi avente titolo Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;**

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

Le informazioni sotto riportate rispettano l’allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

LINEA DI FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

- **Titolo Misura: M5C2**
- **Missione: 5 Inclusione e coesione**
- **Componente: 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore;**
- **Investimento: 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale**

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'Allegato 1, rev.2 - 10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire l'assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che prevedano l'acquisto e l'installazione di caldaie a condensazione a gas;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
- la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- il Decreto di finanziamento relativo al finanziamento per "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;
- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
- l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato

- "Revoche e controlli";
- l'articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" rubricato "interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio";
 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";
 - il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 2 aprile 2021, recante l'approvazione del modello informatizzato di presentazione delle proposte progettuali;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 27/05/2021 ad oggetto “Assegnazione ai comuni di contributi per investimento progetti di rigenerazione urbana ai sensi del D.P.C.M. del 21/01/2021 – approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica” è stato approvato il progetto di fattibilità denominato RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI SPORTIVI E SOCIALI DELLA PALAZZINA STORICA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA, per l’importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 1.500.000,00 - CUP B14E21002700001;
- con il suddetto progetto il Comune di Acqui Terme si è candidato ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, del summenzionato contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;

VISTO ALTRESI':

- la ricezione delle proposte progettuali complete della descrizione dell'opera, della tipologia di intervento suscumbibile in una delle tre casistiche previste dall'art. 3 comma 1 DPCM del 21 gennaio 2021, del Codice Unico di Progetto (CUP), delle informazioni anagrafiche inerenti il Soggetto attuatore, delle dichiarazioni che risultano essenziali ai fini della legittimazione alla richiesta, del costo complessivo dell'opera, con eventuale dettaglio dei costi per spese di progettazione e per spese di progettazione esecutiva, del cronoprogramma dei lavori e del piano dei costi, dell'indicazione, in caso di finanziamento parziale, degli Enti finanziatori e della quota parte co-finanziata;
- l'assegnazione delle risorse avvenuta con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022";

VISTO che all'accettazione del finanziamento, il Comune di Acqui Terme ha sottoscritto in data 04 maggio 2022 un atto d'obbligo con il Ministero dell'Interno nel quale si è impegnato, fra l'altro, ad affidare i lavori entro il 30 luglio 2023;

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l'anno 2023, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto;

CONSIDERATO CHE alla preassegnazione, successivamente confermata, ha avuto accesso anche l'intervento in oggetto rientrante nella misura M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021) per un importo complessivo di € 150.000,00 Iva compresa;

CONSIDERATO CHE in applicazione della suddetta preassegnazione l'importo complessivo dell'intervento ammonta, ad oggi, a € 1.650.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 301 del 22/05/2023 di aggiudicazione relativamente all'incarico di: "progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI SPORTIVI E SOCIALI DELLA PALAZZINA STORICA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CUP B14E21002700001, alla società RAPETTI EDILIZIA INNOVATIVA S.R.L. P.zza. M. Ferraris 72 – ACQUI TERME (AL) P.IVA 02662960067 per l'importo di Euro 129.940,14, oltre ad IVA e contributi, al netto del ribasso del 3,5% sull'importo a base di gara - CIG 9795049A22;

CONSIDERATO che il progetto definitivo/esecutivo redatto dalla società RAPETTI EDILIZIA INNOVATIVA S.R.L., acquisito agli atti al n. prot. 14680, in data 23/06/2023, prevede un costo dell'opera considerevolmente superiore rispetto allo studio di fattibilità approvato, seppur rientrante all'interno del Quadro Economico di spesa, con un aumento dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- modifica dell'idea di progetto sulla base di nuovo studio di fattibilità predisposto dall'ufficio tecnico comunale sulla base degli indirizzi politico-amministrativi dell'assessore ai LLPP e della giunta comunale;
- aumento dei prezzi intervenuto nel periodo intercorso tra la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e la redazione del progetto definitivo;
- alla natura del finanziamento PNRR - M.5, C.2 I. 2.1 che impone la progettazione nel rispetto dei principi D.N.S.H;

ESAMINATO il progetto definitivo/esecutivo relativo al RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI SPORTIVI E SOCIALI DELLA PALAZZINA STORICA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CUP B14E21002700001, che nella sua impostazione generale, in accordo agli obiettivi principali della linea di finanziamento, prevede il recupero e la ristrutturazione della palazzina storica con il rifacimento della palestra che diventa quindi occasione per creare un nuovo polo cittadino, un luogo dove sport e attività aggregative si incontrano in un contesto "verde" e giovane, ripercuotendosi

positivamente sui fenomeni di degrado e di marginalizzazione sociale;

PRESO ATTO che, come riportato nella relazione generale e tecnica-descrittiva che gli interventi principali previsti a progetto sono:

- rifacimento solaio del piano terra;
- rifacimento copertura corpi di servizio alla palestra;
- lieve manutenzione della copertura del corpo della palestra e sua coibentazione;
- inserimento nuova scala alla marinara e linee vita;
- rimozione delle pensiline in lamiera a copertura degli ingressi;
- rinforzi strutturali;
- rifacimento impianto termico ed idrico-sanitario;
- rifacimento impianto elettrico;

- nuova distribuzione degli spazi interni di servizio e loro coibentazione;
- sostituzione di tutti gli infissi;
- nuova area di ingresso e nuove pavimentazioni esterne;
- interventi di pulizia, consolidamento e restauro;

e con gli interventi previsti ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- ottenere rendimenti di combustione sensibilmente maggiori ed adeguati agli attuali standard di legge;
- rendere l'intero impianto di riscaldamento più efficiente, riducendo i consumi e garantendo un confort migliore per le condizioni igieniche dei locali interni;

ESAMINATO e condiviso il verbale di validazione in data 26/06/2023 del progetto definitivo/esecutivo ai sensi degli artt. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto dal RUP e Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ing. Antonio Oddone, la cui verifica è stata effettuata di concerto con i professionisti ai sensi dell'art. 26 dall'ufficio tecnico del comune di Acqui Terme, Arch. Federica Macario e Arch. Alberto Sanquilico, ex art. 26 comma 5 lett. c e;

DATO ATTO CHE con DGC n. 242 del 27/06/2023 si è disposto di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto conformemente all'art.23 del D.lgs n.50/2016 e smi relativo al RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI SPORTIVI E SOCIALI DELLA PALAZZINA STORICA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CUP B14E21002700001 predisposto dalla società RAPETTI EDILIZIA INNOVATIVA S.R.L. P.zza. M. Ferraris 72 – ACQUI TERME (AL) P.IVA 02662960067 comportante un importo complessivo di Euro 1.650.000,00, di cui Euro 1.199.579,13 quale importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 55.459,65;

RILEVATO che con determina n° 424 del 29/06/2023 che costituisce autorizzazione a contrarre, il Comune di Acqui Terme, ha disposto per quanto concerne i lavori di restauro e rifunionalizzazione a fini sportivi e sociali della palazzina storica e realizzazione nuova palestra CUP B14E21002700001 di avviare apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per questa procedura, l'Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi del regime introdotto attraverso la semplificazione, in quanto la legge n.120/2020 così come modificata dalla legge 108/2021, in particolare per il sotto soglia, ha lasciato alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure

ordinarie, ritenendo che la motivazione della scelta di adottare le procedure ordinarie al posto di quelle derogatorie sia insita nel fatto che la procedura aperta consente la più ampia partecipazione di soggetti qualificati nonché il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 30 del citato D. Lgs. 50/2016. A tal proposito consolidata giurisprudenza nonché da ultimo l'opinione espressa da ANAC concordano nel ritenere che “...sebbene l'art. 1 del d.l. non abbia fatto salva la facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni che garantiscano una più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno”. ;

DATO ATTO CHE con successiva determina CUC dell'Acquese n. 28 del 29/06/2023 si è disposta l'approvazione degli atti definitivi di gara;

LA PRESENTE GARA QUINDI NON SOGGIACE ALLE DEROGHE PREVISTE DALLA LEGGE N.120/2020 così come modificata dal D.L. N.77/2021 convertito nella legge n.108/2021. Troverà invece applicazione l'articolato avente valenza di regola generale.

Ai fini della presente procedura si intende **per Codice dei contratti pubblici oppure per Codice**, il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura” così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;

per Regolamento il DPR 5 ottobre 2010 n.207 (parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articolo 216 e 217 del D.lgs n.50/2016);

per decreto milleproroghe il D.L.31/12/2020 n.183.

per Decreto Semplificazioni la Legge 11/09/2020 n.120 così come modificata dal Decreto legge 31 Maggio 2021 n.77 convertito nella legge n.108/2021 *Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

Le informazioni sotto riportate rispettano l'allegato XIV del D.lgs n.50/2016.

Si precisa che in caso di dubbio interpretativo o contrasto tra quanto indicato nel disciplinare di gara e schema di contratto- capitolato speciale di appalto tecnico, prevarrà quanto riportato nel presente bando e disciplinare di gara.

Il capitolato speciale d'appalto e il computo estimativo metrico di progetto fanno parte integrante del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

N.B.: per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo 8.1 del disciplinare di gara all'uopo dedicato. Si vuole però evidenziare che per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma o per segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti è necessario contattare il CONTACT CENTER DI Maggioli telefonando al numero 0541 628380 poiché nella sezione assistenza sono stati erroneamente indicati i numeri di telefono dei ns. uffici.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Masone, Mele Ponzzone, Rossiglione, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4, lettera b) del D.LGS. 18/04/2016 N.50.

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Per informazioni sugli atti di gara: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144-770236-770231 email: tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. Dott.ssa SIMONA RECAGNO Responsabile Tecnico - CUC dell'Acquese.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA: COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060 Piazza Levi n.12 Acqui Terme. **PUNTI DI CONTATTO:** Ufficio Tecnico LL.PP. Per informazioni di carattere tecnico: Arch. Federica Macario Ufficio tecnico telefono 0144 7770239 mentre per informazioni sugli aspetti amministrativi Dott.ssa SIMONA RECAGNO Telefono 0144/770231 email: tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento a sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi è l' Ing. Antonio Oddone del Comune di Acqui terme Ufficio Tecnico.

Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la Dott.ssa Simona Recagno del Comune di Acqui Terme in qualità di Responsabile della CUC dell'Acquese.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.

Suddivisione in lotti: NO A sensi dell'art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi. La gara non prevede una suddivisione in lotti funzionali, essendosi valutato che il lotto unico assicura un miglior coordinamento ed una più efficace programmazione delle lavorazioni.

L'intervento dovrà essere svolto con le modalità descritte analiticamente nei documenti di gara allegati e di quanto specificatamente normato nei punti seguenti, i quali, con il presentare offerta vengono integralmente accettati dal concorrente e costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

1.4 Il luogo di svolgimento dei lavori nel suo complesso è il territorio del Comune di Acqui Terme e il relativo codice NUTS è ITC.18 Comune di Acqui Terme..

1.5 RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nel presente bando/disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.

CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà effettuarlo utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 3 giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno fornite ex art.60 comma 3 del Codice dei contratti pubblici almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara. Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica la CUC dell'Acquese provvederà ad acquisire la risposta dal tecnico incaricato dal Comune di Acqui Terme nei tempi occorrenti.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare la CUC dell'Acquese al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC dell’Acquese e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito [https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione”informazioni”](https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione%20informazioni), sotto sezione “accesso area riservata”).

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio, salvo quanto previsto nell’art.79, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt.76, comma 6 e 52 del Codice nonché dell’art.6 del D.lgs n.82/2005, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC.

Eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate agli indirizzi di posta elettronica evidenziati nel precedente paragrafo relativo ai punti di contatto sia della CUC dell’Acquese paragrafo 1.1, sia della stazione appaltante Comune di Acqui Terme paragrafo 1.2.

Diversamente la CUC dell’Acquese declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area riservata del portale appalti”.

In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art.45 comma 2, lett.b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

Il presente bando di gara integrale sarà pubblicato con le modalità di cui all’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 :

- _ Sull’Albo pretorio del Comune di Acqui Terme
- _ Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per estratto;
- _ Sul sito della CUC: www.comune.acquiterme.al.it;
- _ per estratto su nr.1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano regionale.

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione obbligatorie e gli oneri già sostenuti o da sostenere per l’attività di espletamento della presente procedura, il cui importo verrà comunicato all’aggiudicatario, in ottemperanza

all'art.216 comma 11 del D.lgs n.50/2016 e smi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art.5 del decreto MIT 2/12/2016.

SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 DESCRIZIONE DELL' APPALTO: L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione "a corpo" di tutto quanto occorrente per realizzare l'intervento meglio individuato ed unificato dalla Stazione appaltante come "RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI SPORTIVI E SOCIALI DELLA PALAZZINA STORICA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CUP B14E21002700001 CIG 99294243E6 Il tutto come meglio evidenziato nella relazione tecnica illustrativa di progetto.

2.2 TIPO DELL' APPALTO: Appalto di lavori ad oggetto la sola esecuzione ai sensi dell'art.59, comma 1, del D.lgs.n.50/2016 e smi.

2.3 NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI: Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett. dddd del "Codice dei Contratti pubblici".

E' SEMPRE AMMESSA LA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26, del decreto Aiuti (d.l. 50/2022 e s.m.i.)

2.4 VALORE STIMATO: L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a EURO 1.199.579,13 (unmilione centonovantanove milacinquecento/13) comprensivi dei costi della sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, al netto di IVA.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	
Importo totale lavorazioni	€ 1.144.119,48
Costi della sicurezza (aggiuntivi)	€ 55.459,65
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 1.199.579,13
Di cui:	
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 1.144.119,48
Costi della sicurezza (aggiuntivi)	€ 55.459,65

N:B.: L'importo contrattuale, è costituito dalla somma degli importi determinati nella precedente tabella, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sull'importo di euro 1.144.119,48 oltre IVA relativo all'esecuzione del lavoro a corpo. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella vale a dirsi di Euro 55.459,65 oltre IVA.

Ai sensi dell'art.23 comma 16 del D.lgs n.50/2016 e smi si evidenzia che l'incidenza della manodopera" è pari a Euro 456.287,44 pari al 38,037 %.

PERTANTO, a pena di esclusione, l'operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi. per la verifica di congruità dell'offerta.

Come già evidenziato nel capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto di appalto previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tali modifiche non comporteranno alterazioni alla natura generale del contratto.

E' POSSIBILE UTILIZZARE I RIBASSI D'ASTA NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 106 D. LGS. 50/2016 E DEL PRINCIPIO APPLICATO CONTABILE CONCENENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA PUNTO 5.4.10 ALEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011.

LE ECONOMIE DI GARA SONO UTILIZZATE FINO ALLA COMPLETA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO PER GLI INTERVENTI DERIVANTI DALLA REVISIONE PREZZI PREVIA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

2.5 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI E SUBAPPALTI

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e del D.M.MIT 10/11/2016 n.248 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE:

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - importo lavori € **1.042.007,56 (86,8644%)** di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € **48.174,71**

Nella quale è confluita la categoria OS30 per un importo di € 109.828,32 inferiore al 10 %

CATEGORIE DI LAVORO SCORPORABILI

OS28 Impianti termici e di condizionamento- importo lavori € **157.571,57 (13,14 %)**

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.284,94

TOTALE OPERE (comprensivo di oneri sicurezza) € 1.199.579,13 (100,00%).

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	
CAT. OG2 PREVALENTE Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 1.042.007,56 subappaltabile: SI ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi* Avvalimento: NO ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT 248/2016

CAT. OS28 SCORPORABILE Impianti termici e di condizionamento	€ 157.571,57subappaltabile: SI al 100% * Avvalimento: SI ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT 248/2016
--	---

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del "Codice degli appalti pubblici".

N.B. *ATTENZIONE SUBAPPALTO: *dopo l'entrata in vigore dell'articolo 49 del D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti a partire dal 1° novembre con la contemporanea soppressione del comma 5 del predetto articolo 105, ai fini del subappalto è venuta meno la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria cosiddette "superspecializzate" o "s.i.o.s." elencate all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016 e le altre categorie a qualificazione obbligatoria. Tra le due tipologie l'unica distinzione riguarda l'avvalimento (vietato per le prime dall'articolo 89, comma 11, del Codice e ammesso per le seconde) ma non più i limiti al subappalto.*

PERTANTO NON AVENDO IL COMUNE DI ACQUI TERME POSTO LIMITAZIONI PARTICOLARI:

Ai sensi dell'art. art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 01/11/2021) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021:

- 1) il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OG.2 è ammesso entro il limite del 49,99% (quarantanove,99%) dell'importo della categoria stessa; - vedasi requisiti di qualificazione. N.B.: Categoria prevalente OG 2 "a qualificazione obbligatoria" ai sensi dell'art.146 del D.lgs n.50/2016: pertanto, l'esecutore dei lavori appartenenti a detta categoria prevalente deve possedere i requisiti speciali di qualificazione nella categoria OG 2 . La qualifica nella categoria prevalente OG 2 NON PUÒ ESSERE OTTENUTA mediante la procedura DI AVVALIMENTO di cui al combinato disposto dell'art.143 c.3 e dell' art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
- 2) non sono previste ulteriori limitazioni alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell'appalto pertanto le opere scorporabili OS. 28 sono subappaltabili al 100 %- vedasi requisiti di qualificazione;
- 3) Le indicazioni di cui sopra, conseguenti all'applicazione, dal 01/11/2021, della normativa di cui all'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, prevalgono sulle eventuali difformi prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- 4) Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
- 5) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice;
- 6) Il D.L.77/2021 – nel modificare il comma 8 dell'art. 105 del Codice –introduce a partire dal 1/11/2021 un regime di piena e totale solidarietà fra contraente principale e subappaltatore,

i quali così «sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto»;

- 7) Fino al 31.12.2023: non sussiste l'obbligo per l'appaltatore di indicare la terna di subappaltatori (art. 1 comma 18 D.L. n. 32/2019).**

2.6 DURATA E CONDUZIONE DELL'APPALTO: Come da art.27 del- capitolato speciale di appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (TRECENTO) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'AGGIUDICATARIO DOVRÀ ATTENERSI STRETTAMENTE AL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE IMPOSTE DAL FINANZIAMENTO. IN PARTICOLARE:

- **STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ENTRO IL 30 LUGLIO 2023;**
- **PAGAMENTO DI ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024;**
- **TERMINE LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026;**

SI PRECISA CHE COME DA CRONOPROGRAMMA TECNICO-FINANZIARIO È SEMPRE AUTORIZZATA LA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA NELLE MORE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 80 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO, AI SENSI DELL'ART 8, COMMA 1, LETTERA A) DELLA L. N. 120/2020.

2.7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, così come individuata all'art.3 punto sss), telematica ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.a), dell'art. 60 e artt.40,52 e 58 del Codice dei contratti pubblici Il contratto, essendo un contratto sotto soglia, sarà affidato con il criterio del minor prezzo ex art.36 comma 9 bis che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

È prevista la verifica delle offerte anomale secondo le modalità dell'articolo 97 comma 2 e dei successivi comma 2 -bis e ter del Dlgs 50/2016 ed è previsto il ricorso all'esclusione automatica di cui al comma 8 del citato articolo qualora il numero di offerte ammesse sia non inferiore a dieci. Non si applica per questo contratto la Legge n.120/2020 così come modificata dal D.L. n.77/2021 convertito nella legge 108/2021 se non per gli articoli a regime.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione le offerte alla pari ed in aumento, rispetto alla base di gara, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà: a) di aggiudicare in presenza di un'unica offerta ritenuta valida purchè congrua, conveniente e non anomala; b) di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

2.8 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le attività oggetto d'appalto si svolgeranno in conformità a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti,

circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di pulizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

È tenuto, altresì, all'osservanza del:

- Regolamento UE 852/2020;
- Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;
- Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
- DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in Legge 108/2021.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Essendo il presente intervento finanziato dal PNRRR come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, con riferimento agli obblighi di assunzione in capo all'appaltatore per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, si precisa che la Stazione appaltante ha inteso avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 in quanto per la quota di occupazione giovanile, le lavorazioni previste dal contratto consistono in opere di natura edile, anche di elevata complessità che richiedono mano d'opera con specifici requisiti di formazione ed esperienza, mentre per la quota di occupazione femminile si è ritenuto che nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere. Precisando che in sede progettuale si sono rispettati gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH, l'affidatario dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea perseguendo gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH, in quanto l'opera è finanziata dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M5-C2-I2.1

2.9 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI L'intervento per la somma complessiva di € 1.650.000,00 è finanziato dall'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1- Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale di cui la somma pari ad € 150.000,00 deriva dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023.

Pertanto alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal presente invito/disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021).

Il contratto sarà come già detto stipulato a corpo. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell'art.32 del Codice e comunque non prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il suddetto termine dilatorio non si applica nei casi di cui all'art. 32 comma 10 del Codice. I certificati di pagamento saranno emessi ogni qualvolta lo stato avanzamento lavori (SAL) raggiungerà l'importo di € 150.000,00 (art. 32 del capitolato speciale).

L'anticipazione contrattuale può essere ammessa fino al limite del 20 per cento dell'importo contrattuale con le modalità di legge.

Trova applicazione l'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.10 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHE' DI INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Per quanto riportato al precedente punto 2.9), il presente affidamento è afferente in parte ad un investimento pubblico finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 ("PNRR"), pertanto, trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" e successive linee guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Ergo, ai fini della partecipazione alla procedura, agli operatori economici che verranno invitati sarà richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre, in sede di offerta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021. ed in particolare: a1) **gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti** tenuti, ai sensi dell' articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 (decreto legislativo della pari opportunità) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, pena esclusione, copia dell'ultimo rapporto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle

rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

a2) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50**, si dovranno impegnare a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto della relativa. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali riportate al successivo punto 2.10-bis), altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;

a3) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15**, si dovranno impegnare, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto quanto segue:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che, il requisito di cui sopra, deve essere soddisfatto in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere a1), a2) e a3) del requisito, da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;

- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente punto 2.10) verranno applicate le seguenti penali:

- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 c.3 L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 c.3 bis

L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Le penali di cui sopra non potranno comunque superare il 20% dell'importo netto del contratto.

N.B. Con riferimento agli obblighi di assunzione in capo all'appaltatore per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, si ribadisce che la Stazione appaltante ha inteso avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 in quanto per la quota di occupazione giovanile, le lavorazioni previste dal contratto consistono in opere di natura edile ed impiantistica, anche di elevata complessità che richiedono mano d'opera con specifici requisiti di formazione ed esperienza, mentre per la quota di occupazione femminile si è ritenuto che nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE(art.3 comma 1 lett.p D.lgs n.50/2016):

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009 convertito in Legge n. 33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti.

Nello specifico sono ammessi a partecipare:

1. Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
3. I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
7. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
8. I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e smi).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell'Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l'esclusione dalla gara** dell'autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete, consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016 e smi. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.

La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese, o i consorzi, o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

Vedasi anche condizioni esemplificate nel disciplinare di gara.

3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIONE: Si richiedono con le modalità specificate nel disciplinare di gara il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i, nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dallo stesso disciplinare ivi compresa l'inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e l'adesione al "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici."

3.3 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le lavorazioni oggetto di gara. Per le cooperative - anche l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete ;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

3.4 CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA : Si richiede con le modalità specificate nel disciplinare di gara: a) ATTESTAZIONE di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e per classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 2.5, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata nelle categorie ivi indicate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del D.lgs n.50/2016 e s.m.i, ai fini dell'ammissione alla gara, gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alla categoria prevalente e scorporabile di cui al presente punto 2.5.

IMPORTANTE: Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art.92 comma 1 DPR n.207/2010 ancora vigente razione temporis). Ciò significa che

tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella prevalente (OG.2) oppure, se del caso, aumenta il valore e l'entità dei requisiti ex art.90 DPR.N.207/2010.

Ciò ne deriva che:

In alternativa, è richiesto il possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella sola categoria prevalente e classifica adeguata all'importo complessivo dell'appalto, quindi per Euro 1.199.579,13 (OG.2 cl.III) con obbligo di subappalto (necessario e qualificante) delle lavorazioni della categoria scorporabile OS28 ad impresa debitamente qualificata (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010. ALTERNATIVAMENTE il Concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario.

Ovviamente i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e come raggruppamento temporaneo di impresa. A tal proposito in caso di RTI, Consorzi, GEIE o imprese di rete i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

DISCIPLINA DELLA CATEGORIA OG.11. PRINCIPIO DI ASSORBENZA CON LA OS.28: Ai sensi del combinato disposto dell'art.79 comma 16 DPR n.207/2010 ancora vigente e dell'art.3 comma 2 del decreto MIT 248/2016 alla presente selezione possono partecipare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione OG.11, in luogo della cat.OS.28. Tuttavia l'Impresa qualificata in OG.11 può eseguire i lavori in ciascuna delle Categorie OS.28,OS.3 e OS.30 per la classifica corrispondente a quella posseduta e comunque corrispondente a quella riportata all'art.3 comma dello stesso decreto ministeriale MIT 248/2016.

Subappalto qualificatorio

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti sopra richiesti. Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente, i requisiti di qualificazione richiesti con il presente bando per la categoria scorporabile OS28 - categorie a qualificazione obbligatoria – dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta, a pena di esclusione, di voler subappaltare, le lavorazioni della suddetta categoria, a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio").

In tal caso, come ribadito sopra, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Subappalto facoltativo

Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti con la presente lettera d'invito gara per le suddette lavorazioni della categorie scorporabile, il subappalto delle stesse è facoltativo (subappalto "facoltativo").

Ovviamente i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e come raggruppamento temporaneo di impresa. A tal proposito in caso di RTI, Consorzi, GEIE o imprese di rete i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti

parte del raggruppamento o del consorzio.

Gli operatori aventi sede in altri Paesi membri dell'UE o equiparati, non in possesso di attestazione SOA, si qualificano dimostrando il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici italiani (art. 62 D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi del combinato disposto degli artt.83 co2, 84 co.1, 90 co.8 e 216 co.14 del Codice dei contratti).

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

In caso di RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE – VERTICALE – O MISTO

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice:

- di **tipo orizzontale**, SE DEL CASO, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. **L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione delle imprese interessate (art.92 comma 2 DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente).
- Per i raggruppamenti di **tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- SE DEL CASO: **Per i raggruppamenti di tipo misto** (sub raggruppamento orizzontali e sub raggruppamento verticali) consistenti in RTI di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della categoria scorporabile risulta assunta da sub associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole per ciascun tipo di RTI. Il limite del 40% previsto per quota mandataria di cui all'art.92 comma 2 DPR n.207/2010 ancora vigente è verificato rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale, al quale il concorrente mandatario partecipa.

IMPRESE COOPTATE di cui all'art.92 del DPR n.207/2010. Ai sensi dell'art.216 comma 14 del Codice il concorrente, sia singolo, sia raggruppato, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un'impresa che potrà eseguire lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che sia in possesso di qualificazioni ancorchè diverse anche per

classifica da quelle richieste nella presente procedura, pari almeno l'importo dei lavori alla stessa affidati come previsto dall'art.92 comma 5 DPR n.207/2010 attualmente ancora in vigore.

DESIGNAZIONI DI SECONDO GRADO "A CASCATA"

Si precisa che, come stabilito dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria con sentenza del 20/05/2013 n. 14, per i consorzi, non sono consentite le designazioni di secondo grado o "a cascata" (che si verificano quando la società consorziata - indicata per l'esecuzione dei lavori dal consorzio concorrente - che a sua volta è un consorzio - indichi una o più sue consorziate per l'esecuzione dei lavori). Come precisato nella sentenza citata il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirle per tramite di consorziati di "secondo grado" (cioè consorziati dei consorziati diretti del consorzio aggiudicatario). Pertanto eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o "a cascata", non saranno prese in considerazione e la stazione appaltante considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio aggiudicatario.

POSSESSO DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o in classifica II.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria a sensi dell'art.83 comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), e) (consorzi ordinari), f) (aggregazione di imprese) e g) (Geie) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione come di seguito indicato

Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 3.3 – iscrizione camera di commercio - deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

mentre il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative (se del caso), deve essere posseduto da ciascuna società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

Il requisito di qualificazione di cui al precedente punto 3.4 – Attestazione di qualificazione deve essere posseduto nei termini indicati dall'art. 92 D.P.R. n. 207/2010.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume l'esecuzione della maggiore quota delle lavorazioni della categoria prevalente riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) – consorzi di cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 3.3– iscrizione camera di commercio deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

mentre il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative (se del caso), deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

I requisiti di qualificazione dei lavori di cui al punto 3.4 – attestazione di qualificazione SOA, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1, del Codice. I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 47, comma 2, 1° periodo; Codice).

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (art. 47, comma 2, 3° periodo, Codice).

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021, sono state adottate le linee guida “volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. Le suddette linee hanno lo scopo di offrire indicazioni alle Stazioni Appaltanti e agli operatori economici sulle modalità di attuazione delle misure volte a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, di giovani e di donne.

Gli obblighi ad applicazione automatica – eterointegrazione della legge di gara vengono di seguito indicati:

a) Se l'operatore economico occupa oltre 50 dipendenti, allega copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006 (codice delle pari opportunità) con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). Il rapporto riguarda **la situazione del personale femminile e maschile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi**

di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. Il rapporto è redatto secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 maggio 2018; decreto che sarà presto rinnovato, come disposto dalla legge n. 162/2021. In caso di mancata trasmissione del rapporto da parte dell'operatore economico nei termini indicati dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità, questo non costituisce automatico ostacolo alla partecipazione alla gara. Ai fini dello specifico appalto è infatti sufficiente che l'operatore economico predisponga e trasmetta il rapporto alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **contestualmente alla sua produzione in sede di gara**.ne consegue che per le aziende con un numero di dipendenti tra 51 e 100, dovranno prima procedere alla produzione e trasmissione del rapporto e poi partecipare alla gara producendone una copia.

L'operatore economico dichiara altresì: • di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (legge sui disabili).

Per gli operatori con più di 50 dipendenti, la mancata produzione in sede di partecipazione alla gara del rapporto sulla situazione del personale comporta l'esclusione.

In caso di OPERATORI RIUNITI, ciascun partecipante al raggruppamento che **occupi più di 50 dipendenti** deve presentare la documentazione sopra indicata e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di CONSORZIO ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, oltre al consorzio anche ciascuna consorziata esecutrice che occupi più di 50 dipendenti deve presentare la documentazione sopra indicata e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio o della mandataria (capogruppo o organo comune).

b) per l'operatore economico che occupa un numero **pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50**, l'art.47 comma 3 prevede un altro tipo di adempimento cioè la redazione e trasmissione alle rappresentazioni sindacali di una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile che deve essere trasmessa dall'operatore economico aggiudicatario entro 6 mesi dalla conclusione del contratto. Occorre però porre l'attenzione sul secondo periodo del comma 6 del citato art.47, il quale prevede espressamente che la **mancata trasmissione della relazione di genere**, oltre all'irrogazione di penali, comporta **l'interdizione alla partecipazione alle gare rientranti nel PNRR per un periodo di 12 mesi**.

L'interdizione riguarda la partecipazione sia in forma singola che associata.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis) Infine, analogamente al comma 3, il comma 3-bis richiede agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 di consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, una dichiarazione con cui il legale rappresentante attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. La dichiarazione deve contenere anche l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'operatore economico **nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte**. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

PERTANTO per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, devono produrre apposita dichiarazione: a) di non aver omesso di produrre, nei dodici mesi antecedenti al termine di presentazione dell'offerta, a stazioni appaltanti di

precedenti contratti d'appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021; b) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art.47 comma 3 del DL 77/2021, convertito con modifiche il L. 108/2021, la quale andrà trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, c) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare entro sei mesi dalla stipula del contratto - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità che dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

3.5 AVVALIMENTO NON AMMESSO PER LA CATEGORIA PREVALENTE OG2 Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 comma 1 lett.b) e c) , del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito, **a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta digitale A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3.12 “modalità di presentazione della documentazione” **le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo**

sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante: **a)** l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **b)** il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante: **a)** il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; **b)** che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di ACQUI TERME (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali attività contrattuali; **c)** che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fine dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.89 comma 5 del Codice..

Il Seggio di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Il Seggio di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;

b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

c) Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

3.6 PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ACQUI TERME allegato alla documentazione di gara che si intende accettato in tutte le sue parti con la sottoscrizione del legale rappresentante

dell'operatore economico concorrente.

3.7 SOPRALLUOGO non richiesto. ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) Legge 120/2020.

3.8 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00 (CENTOSESSANTACINQUE/00)** secondo le modalità di cui alla delibera Anac del 20/12/2022 recante *“l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2023* e caricano sulla piattaforma telematica la ricevuta. Si ricorda il codice **CIG 99294243E6**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

3.9 AVCPass- fascicolo virtuale operatore economico FVOE

Gli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art.81 D.lgs.n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato “PASSOE”, come meglio indicato di seguito.

Secondo l'articolo 5 della delibera dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 l'adempimento avviene, ai attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE -

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento in oggetto. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali.

Il servizio “Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE” è reso disponibile dall'A.N.A.C.con delibera n.464/2022 <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà richiedere i certificati,

le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è **CIG 99294243E6**

Si specifica che, in caso di avvalimento ,(per questa procedura solo per la categoria prevalente) secondo quanto previsto dalla legge in materia, l'impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente.

Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto digitalmente: a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma; b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti dal legale rappresentante del RTI o del consorzio ordinario oppure da persona con poteri di firma; c) nel caso di RTI o Consorzi ordinari costituendi dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande; d) in caso di consorzi di cui all'art.45 co.2 lett.b),c) del D.lgs n.50/2016 e smi dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

3.10 Antimafia e Casellario informatico dei contratti-

Le informazioni antimafia verranno acquisite, se necessarie, attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

Per quanto non espressamente ricompreso nel comma 1, dell'art. 5 della Determinazione ANAC n. 111/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze 8/05/, 5/06/2013 e delibera ANAC 02/10/2019, n. 861), questa Amministrazione provvederà al recupero della documentazione a comprova necessaria, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000.

3.11. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

3.12.GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro **23.991,58** (ventitremilanovecentonovantuno/58) pari al 2% di Euro 1.199.579,13 quale importo complessivo lavori. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell'articolo 93 del D.lgs n.50/2016 e smi.

Vedasi disciplinare di gara.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura telematica Aperta ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 9 e del successivo art.60 del Codice. Pertanto nel rispetto del disposto dell'art.79 d.Lgs. 50/2016 e art. 8 comma 1 lett. c) legge 120/2020 e smi, il termine per la ricezione delle offerte viene ridotto, considerate le modalità di aggiudicazione (criterio del minor prezzo ex art.95 co.4 lett.a) del Codice) e le ragioni di urgenza insite nell'esigenza di rispettare le tempistiche imposte dall'Ente che eroga il finanziamento.

4.2 TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici concorrenti, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire **il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista nel disciplinare di gara, mediante l'utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20/07/2023**
Vedasi disciplinare di gara.

4.3 MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE: La gara avrà inizio con la seduta pubblica di ammissibilità il **21/07/2023 alle ore 9:00** presso il Comune di Acqui Terme sede della CUC dell'Acquese Ufficio Tecnico Piazza Levi n.12 Acqui Terme (AL). Eventuali successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Vedi disciplinare di gara.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente *“la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “[...] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura” (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)”* (così T.A.R. Campobasso, 10.07.2019 n. 239). **Stante il carattere telematico della procedura, non è previsto lo svolgimento di sedute pubbliche.**

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese/Comune di Acqui Terme, ricercando la procedura

fra le “Gare e procedure scadute”, aprendo la relativa “Scheda” e cliccando sui link “Espletamento della gara” e/o “Visualizza fase di gara”, visibili in calce alla scheda stessa. Per maggiori dettagli, si rinvia al capitolo 9. del “*Manuale degli operatori economici*”.

Non si procederà alla cd.”inversione procedimentale” di cui all’art.133 comma 8 del .lgs n.50/2016 e smi.

4.4 IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART.89 d.LGS N.50/2016 E SMI:

Le irregolarità essenziali ed il soccorso istruttorio sono disciplinati dall’apposito paragrafo del disciplinare di gara.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La CUC dell’Acquese, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazioni, si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare la gara. In tal caso, i concorrenti partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione d’offerta.
2. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
 - in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
 - in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
 - ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
 - A tal fine l’Amministrazione, consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
- 3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
 - 4 L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

- 5 Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva.
- 6 In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Analoga procedura per il raggruppamento temporaneo di impresa la comunicazione recapitata all'operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli altri operatori mandanti.
- 7 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 8 L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 9 L'aggiudicatario deve inoltre presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza deve essere **redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018)**. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore a Euro 2.000.000,00. Ad ogni buon conto detti obblighi assicurativi sono regolati dall'art.30 dello schema di contratto-capitolato speciale di appalto.
- 10 L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 11 Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Geom. Gianmichele Ferrando dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mele.
- 12 La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 13 L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), mentre, nel caso di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via M. Minghetti n. 10 - 00186 Roma - Telefono:800896936 - Indirizzo internet: <http://www.anac.it>.
- 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Acqui Terme come Comune capofila della CUC dell'Acquese in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi

e di quanto disposto dal Regolamento europeo n.679/2016 entrato in vigore il 25/05/2018. Si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara di appalto di cui all'art. 80 Dlgs. n. 50/2016. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato. Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL).

- 15 **CONTROVERSIE.** Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie fra l'aggiudicatario ed il comune di Mele sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Genova.

Costituiscono parte integrante del presente bando il disciplinare di gara ed i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla CUC dell'Acquese, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto meglio emarginato in oggetto.

La documentazione di gara comprende:

Bando e Disciplinare di gara

Patto di integrità del Comune di Acqui Terme

Modello di istanza di partecipazione e suoi allegati

Modello DGUE editabile

PROGETTO ESECUTIVO

SI RICORDA CHE IL PROGETTO ESECUTIVO INTEGRALE E' LIBERAMENTE SCARICABILE ANCHE PRESSO IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MELE.

Il presente bando e disciplinare di gara vengono redatti dalla presente Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art.216 comma 10 del Codice degli appalti pubblici. Numero di iscrizione Codice AUSA 0000549655.

1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura come già evidenziato nel paragrafo 3.1. del bando gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016 e smi.)

- 1 Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
- 2 I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
- 3 I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- 4 Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 5 I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
- 6 Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
- 7 I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
- 8 I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il

possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della procedura negoziata, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e smi).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lett.f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d.rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45 comma 1 lett.b) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione, se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ad ogni buon conto, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, **le imprese concorrenti in reti di imprese** di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del

2010, devono dichiarare **NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**: a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste; c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto distinguendo tra quelle che: a) eseguono i lavori; b) mettono in comune i requisiti di ordine speciale se diverse da quelle che eseguono i lavori; d) la situazione personale: possesso dei requisiti di idoneità professionale (camera di commercio), generali ed assenza cause di esclusione nonché attestazione SOA di tutte le imprese.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.186 bis comma 6 del R.D.16/03/1942 n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato, dal DL Sblocca Cantieri convertito nella legge n.55/2019 ED IN ULTIMO DALLA LEGGE N.120/2020 e smi – norma a regime -: pertanto la sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis;) c);c.bis;c.ter;c.quater);d);e);f);f.bis)f.ter) g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).
N.B.SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI SIGG.CONCORRENTI SULLA RECENTE MODIFICA DEL COMMA 4 IN MERITO AD IMPOSTE E TASSE. SI RIPORTA IN TAL SENSO IL COMMA 4 "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione

a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. *(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*".

Pertanto nella dichiarazione integrativa al DGUE il concorrente dovrà chiaramente esplicitare la sua attuale posizione in merito.

2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
6. E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*" Pertanto, qualora

dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;

7. La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
8. La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
9. La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

E' altresì vietato partecipare alla gara:

10. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
11. Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
12. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
13. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
14. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei Concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all'art.80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, per l'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzi di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo LINEE GUIDA n.6 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e smi recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16/11/2016 e successivamente aggiornate al Correttivo di cui al D.lgs n.56/2017 con la deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11/10/2017) ed alla legge 14/06/2019 n.55 (conversione in legge del D.L. Sblocca cantieri), tenendo conto delle modifiche di cui alla normativa sopravvenuta.

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).

1.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le lavorazioni oggetto di gara. Per le cooperative - anche l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

1.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1, Codice cit., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie (prevalente e scorporabile) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 2.5 del bando di gara.

IMPORTANTE: Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art.92 comma 1 DPR n.207/2010 ancora vigente *ratione temporis*). Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella prevalente (OG.2).

Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Ciò ne deriva che in alternativa a quanto richiesto al primo capoverso (attestato SOA, per Categorie (prevalente e scorporabile) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 2.5 del bando di gara) è richiesto il possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella sola categoria prevalente e classifica adeguata all'importo complessivo dell'appalto, quindi per Euro 1.199.579,13 (OG.2cl.III) con obbligo di subappalto (necessario e qualificante) delle lavorazioni della categoria scorporabile OS 28/OG.11 ad impresa debitamente qualificata (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010. ALTERNATIVAMENTE il Concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario.

Ovviamente i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e come raggruppamento temporaneo di impresa. A tal proposito in caso di RTI, Consorzi, GEIE o imprese di rete i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

DISCIPLINA DELLA CATEGORIA OG.11. PRINCIPIO DI ASSORBENZA CON LA OS.28: Ai sensi del combinato disposto dell'art.79 comma 16 DPR n.207/2010 ancora vigente e dell'art.3 comma 2 del decreto MIT 248/2016 alla presente selezione possono partecipare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione OG.11, in luogo della cat.OS.30. Tuttavia l'Impresa qualificata in OG.11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS.28, OS.3 e OS.30 per la classifica corrispondente a quella posseduta e comunque corrispondente a quella riportata all'art.3 comma dello stesso decreto ministeriale MIT 248/2016.

Gli operatori aventi sede in altri Paesi membri dell'UE o equiparati, non in possesso di attestazione SOA, si qualificano dimostrando il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici italiani (art. 62 D.P.R. n. 207/2010).

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

In caso di RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE – VERTICALE – O MISTO

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice:

- di **tipo orizzontale**, SE DEL CASO, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. **L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione delle imprese interessate (art.92 comma 2 DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente).
- Per i raggruppamenti di **tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- SE DEL CASO: **Per i raggruppamenti di tipo misto** (sub raggruppamento orizzontali e sub raggruppamento verticali) consistenti in RTI di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della categoria scorporabile risulta assunta da sub associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole per ciascun tipo di RTI. Il limite del 40% previsto per quota mandataria di cui all'art.92 comma 2 DPR n.207/2010 ancora vigente è verificato rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale, al quale il concorrente mandatario partecipa.

IMPRESA COOPTATE di cui all'art.92 del DPR n.207/2010. Ai sensi dell'art.216 comma 14 del Codice il concorrente, sia singolo, sia raggruppato, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un'impresa che potrà eseguire lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che sia in possesso di qualificazioni ancorchè diverse anche per classifica da quelle richieste nella presente procedura, pari almeno l'importo dei lavori alla stessa affidati come previsto dall'art.92 comma 5 DPR n.207/2010 attualmente ancora in vigore.

DESIGNAZIONI DI SECONDO GRADO “A CASCATA”

Si precisa che, come stabilito dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria con sentenza del 20/05/2013 n. 14, per i consorzi, non sono consentite le designazioni di secondo grado o “a cascata” (che si verificano quando la società consorziata - indicata per l'esecuzione dei lavori dal consorzio concorrente - che a sua volta è un consorzio - indichi una o più sue consorziate per l'esecuzione dei lavori). Come precisato nella sentenza citata il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirle per tramite di consorziati di “secondo grado” (cioè consorziati dei consorziati diretti del consorzio aggiudicatario). Pertanto eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o “a cascata”, non saranno prese in considerazione e la stazione appaltante considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio aggiudicatario.

POSSESSO DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o in classifica II.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), e) (consorzi ordinari), f) (aggregazione di imprese) e g) (Geie) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione come di seguito indicato

Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 1.2 – iscrizione camera di commercio - deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

mentre il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative (se del caso), deve essere posseduto da ciascuna società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

I requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 1.3 – Attestazione di qualificazione devono essere posseduti nei termini indicati dall'art. 92 D.P.R. n. 207/2010.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume l'esecuzione della maggiore quota delle lavorazioni della categoria prevalente riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) – consorzi di cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 1.2 – iscrizione camera di commercio deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; mentre il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative (se del caso), deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

I requisiti di qualificazione dei lavori di cui al punto 1.3 – attestazione di qualificazione SOA, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 1, del Codice. I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (art. 47, comma 2, 1° periodo; Codice).

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (art. 47, comma 2, 3° periodo, Codice).

2 AVVALIMENTO

ATTENZIONE: NON CONSENTITO per la categoria prevalente OG2 AI SENSI DELL'ART. 89 COMMA 11 D.LGS. 50/2016 E DEL D.M. MIT N.248/2016.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del medesimo Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. (art.89 co.6 del Codice).

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del suddetto Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del

Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta virtuale A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.4 e A.5), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3. “modalità di presentazione della documentazione”, oltre ai rispettivi DGUE , **le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:**

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:**a)** l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **b)** il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante: **a)** il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; **b)** che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di MELE (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattuali e per quali attività contrattuali;**c)** che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fine dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.89 comma 5 del Codice.

2.1 – Avvalimento in pendenza di domanda di concordato (art. 110, comma 4, Codice).

Nel caso in cui il concorrente abbia depositato la domanda di cui all'art. 161 R.D. n. 267/1942 (“*Domanda di concordato*”), e la partecipazione alla procedura di gara avvenga tra il momento del deposito della domanda di concordato ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 110, comma 4, Codice, come modificato dal D.L. n. 32/2019).

In tal caso il concorrente:

- **indica** la denominazione dell'operatore economico ausiliario (Parte III – Punto C. – lett. d-bis) del DGUE – messo a disposizione sul Portale appalti;

- **indica** gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale (art. 186-bis, comma 4, R.D. n. 267/1942 allega (carica sulla piattaforma telematica):

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 186-bis, comma 4, lettera b), R.D. n. 267/1942, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico ausiliario, con la quale lo stesso si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Acqui Terme a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'impresa ausiliata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione del contratto stesso;

2) DGUE, a firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II -sezioni A, B, alla parte III, alla parte IV, e alla parte VI;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'operatore economico ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento – sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti - in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il Seggio di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;

b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata;

c) La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti aventi sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compiega, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero del trasporti e delle infrastrutture, **il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1;mod.a.2,mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e verrà sottoscritto digitalmente alla Parte VI (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 3.1

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal bando di gara e Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

3.1 COMPILAZIONE DEL DGUE (vedi anche avvertenze per una corretta compilazione degli allegati)

Si riportano *alcune* informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazioni, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) compilare la Sezione D relativa al subappalto.

Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) b.bis) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), c.bis), c.ter), c. quater), d), e), f), f.bis) f.ter), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3 e reiterato dalla successiva comunicazione del 08/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare** e **direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici** e **tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici**, e **tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici**, i **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la **legale rappresentanza, di direzione o vigilanza** o i **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** o il **socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.

Ai fini della dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) costituiscono illeciti professionali rilevanti quelli individuati dalle Linee Guida n.6 dell'ANAC aggiornata al Correttivo di cui alla delibera n.1008 el 11/10/2017, riferiti direttamente all'operatore economico o i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice. Rilevano pertanto gli illeciti professionali gravi accertati, con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia

l'integrità del concorrente, attesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. In particolare rilevano le condanne anche NON DEFINITIVE per i reati di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dello stesso art.80 del Codice: a) abusivo esercizio di una professione; b)reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c) reati tributari ex D.lgs 74/2000 i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d) reati urbanistici di cui all'art.44 comma 1 lettere b) e c) del TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n.380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e) reati previsti dal D.lgs n.231/2001.

Inoltre rileva altresì quale illecito professionale grave, da dichiarare ad opera dell'operatore economico e che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice valuta ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del codice la condanna non definitiva di taluno dei reati seguenti: art.353cp "turbata libertà degli incanti"; art.353 bis "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"; art.354 cp "astensione degli incanti"; art.355 cp "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture"; art.356 c.p "frode nelle pubbliche forniture". Fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell' art.80 comma 1 lett.b).

Rilevano infine gli illeciti gravi posti in essere nello svolgimento della procedura di gara e gli illeciti gravi relativi a "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto .(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);

1.3 la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

1.4 Nella parte IV si compila la Sezione A per il possesso dei requisiti di idoneità professionale: esempio la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività). Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, l'iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.

1.5) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ.C.

1.6) la SEZ.D invece per dichiarare il possesso relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

1.7 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^], e VI;

1.8 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.9 AVVALIMENTO In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazioni e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.10 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

3.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a TRE giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara o alla lettera di invito.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.

Si precisa che:

- nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente articolo;
- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione dell' incompletezza o irregolarità essenziale, il concorrente è **escluso dalla gara**;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l'altro, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, alle indicazioni dell'ANAC del 08/01/2015 determinazione n.1. In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 co.9 del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente disciplinare.

4 SUBAPPALTO: Le indicazioni di cui sopra, conseguenti all'applicazione, dal 01/11/2021, della normativa di cui all'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, prevalgono sulle eventuali difformi prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49, comma 2, lettera a) (a decorrere dal 01/11/2021) del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29/07/2021:

1. il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente OG.2 è ammesso entro il limite del 49,99% (quarantanove/99 per cento) dell'importo della categoria stessa. La Categoria prevalente OG 2 "a qualificazione obbligatoria" ai sensi dell'art.146 del D.lgs n.50/2016: pertanto, l'esecutore dei lavori appartenenti a detta categoria prevalente deve possedere i requisiti speciali di qualificazione nella categoria OG 2 . La qualifica nella categoria prevalente OG 2 **NON PUÒ ESSERE OTTENUTA** mediante la procedura DI AVVALIMENTO di cui al combinato disposto dell'art.143 c.3 e dell' art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
2. non sono previste ulteriori limitazioni alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell'appalto pertanto le opere scorporabili OS. 28 sono subappaltabili al 100 %- vedasi requisiti di qualificazione;
3. Le indicazioni di cui sopra, conseguenti all'applicazione, dal 01/11/2021, della normativa di cui all'art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, prevalgono sulle eventuali difformi prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice;
6. Il D.L.77/2021 – nel modificare il comma 8 dell'art. 105 del Codice –introduce a partire dal 1/11/2021 un regime di piena e totale solidarietà fra contraente principale e subappaltatore, i quali così «sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto»;
7. Fino al 31.12.2023: non sussiste l'obbligo per l'appaltatore di indicare la terna di subappaltatori (art. 1 comma 18 D.L. n. 32/2019).

Il subappalto così concepito a partire dal primo novembre dovrà comunque rispettare le seguenti condizioni:

- a) il contratto, così come disposto al comma 1 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- b) il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- c) l'affidatario, come disposto al comma 14 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- d) l'affidatario, come disposto al comma 14 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- e) l'affidatario, come disposto al comma 8 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti stesso;
- f) la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, verifica la dichiarazione di cui alla precedente lettera tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti;
- g) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 8 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- h) il contraente principale e il subappaltatore, come disposto al comma 7 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- i) l'aggiudicatario, come disposto al comma 7 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

5 GARANZIA PROVVISORIA INTESTATA AL COMUNE DI ACQUI TERME

L'offerta, a pena esclusione, è corredata da Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 23.991,58 (ventitremilanovecentonovantuno/58) pari al 2% di Euro 1.199.579,13 quale importo complessivo lavori. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell'articolo 93 del D.lgs n.50/2016 e smi.

La garanzia provvisoria è costituita, **A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME**, a scelta del concorrente :

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; **ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE: ALLEGARE COPIA DEI TITOLI RICHIESTI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ AI SENSI DEL DPR.445/200 ART.19, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO O PERSONA MUNITA DI COMPROVATI POTERI DI FIRMA.**
- b. (fermo restando il limite all'utilizzo del contante secondo le vigenti normative al riguardo) bonifico bancario o assegno circolare da versare alla Tesoreria del Comune: BANCO MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di Acqui Terme, C/C TESORERIA IBAN IT 88 U 01030 47941 000001195870 specificando al Tesoriere che trattasi di "deposito cauzionale di partecipazione alla "PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEI LAVORI CONSISTENTI NEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE A FINI SPORTIVI E SOCIALI DELLA PALAZZINA STORICA E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA CUP B14E21002700001 CIG 99294243E6".
ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE RICHIESTE: ALLEGARE SCANSIONE DEL RELATIVO ASSEGNO E DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CASO DI ASSEGNO OPPURE SCANSIONE DELLA RICEVUTA DELL'ESITO DEL "BUON FINE" DEL BONIFICO.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in titoli o bonifico) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice. INOLTRE dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

- c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del Codice medesimo, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, oppure di raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'art.3 lett.aa) del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: *nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)*
<http://www.ivass.it/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. **essere redatta ai sensi del decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018) recante: Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93 comma 8 bis, 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs n.50/2016 e smi;**
6. prevedere espressamente:a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ove rilasciata dal medesimo garante;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso di poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1. Documento informatico ai sensi dell'art.1 lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in questo specifico caso è sufficiente la firma del procuratore dell'agenzia assicuratrice con allegata la dichiarazione dei poteri di firma.
2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005, In tali ultimi casi la conformità del documento in originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.lgs n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.lgs n.82/2005).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.lgs n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.marcatura temporale).**

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato **ai sensi decreto 19 gennaio 2018 n.31**. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'art. 3.7 del capitolato speciale.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA: La gara telematica si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art.60 con il criterio del minor prezzo come già esplicitato nel bando di gara..

4.2 TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema, entro e non oltre **le ore 18:00 del giorno 20/07/2023** Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

La presentazione delle offerte è vincolata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali. La registrazione è una tantum e permetterà la partecipazione a tutte le successive procedure telematiche bandite da questa centrale unica di committenza.

SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI CONNETTERSI ALLA PIATTAFORMA ENTRO UN TERMINE ADEGUATO RISPETTO ALL'ARTICOLAZIONE DELLE FASI DI SEGUITO DESCRITTE.

4.2.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica. Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, **restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC dell'Acquese e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.**

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la CUC dell'Acquese, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla CUC dell'Acquese, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la CUC dell'Acquese ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CUC dell'Acquese e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente

procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza dell'Acquese presso il Comune di Acqui Terme, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento " Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti "presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". **La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e**

impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A Busta B);
- avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell’Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l’amministrazione aggiudicatrice;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella

home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.
- Poiché nell’imminenza della scadenza del termine potrebbero verificarsi rallentamenti nell’operatività del sistema informatico, non dipendenti da malfunzionamento dello stesso, ma dall’elevato numero di connessioni simultanee, si raccomanda ai soggetti interessati di non attendere gli ultimi minuti utili, bensì di collegarsi e inviare le proprie offerte con adeguato anticipo rispetto all’orario di chiusura della gara. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà o problemi di connessione, non imputabili a malfunzionamenti del Portale.
- Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento (art. 79, comma 5-bis, Codice).

4.2.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta (che per questa procedura si compone : della Documentazione amministrativa e dell'Offerta economica, costituita da:

- a) **BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** La busta “A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.3.**
- b) **BUSTA DIGITALE B “OFFERTA ECONOMICA”** La busta dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.4.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice.

Si ribadisce che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituisce causa di esclusione.** Il caricamento per errore nella busta digitale A dell'offerta economica **comporta inevitabilmente l'esclusione dalla gara, ove tale inserimento costituisca anticipazione del ribasso offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del ribasso offerto.**

Verranno escluse comunque (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice) le offerte condizionate, alternative o espresse alla pari ed in aumento.

4.3 Contenuto della Busta Digitale “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

Nella **BUSTA DIGITALE A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

1. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A” in CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso in cui venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo,

distintamente dai soggetti associati, mentre l'allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati.

2. **Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 a secondo dei casi a) dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure b) (qualora trattasi di imprese) **Copia informatica** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, e se del caso c) iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004, oppure **iscrizione** in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
3. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo:** Ai sensi di quanto previsto dall'art.85 comma 1 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo 4 e paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE.

(se del caso) Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE, o aggregazione di rete già costituito: (copia informatica) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione OPPURE (se del caso) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di rete da costituirsi (documento informatico) l'apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, pena l'esclusione.

4. **ATTESTAZIONE SOA** in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 adeguata per categoria e valori del presente appalto, in corso di validità e rilasciata da una SOA appositamente autorizzata così come previsto dal presente bando /disciplinare;
5. **Copia informatica di documento analogico** (scansione del documento cartaceo) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati per attestazione SOA le cui classifiche risultino pari o superiori alla III;
6. **per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50)** Ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di

parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

7. **per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50)** dichiarino nell'Allegato A al presente Disciplinare: a) di non aver omesso di produrre, nei dodici mesi antecedenti al termine di presentazione dell'offerta, a stazioni appaltanti di precedenti contratti d'appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021; b) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del DL 77/2021, convertito con modifiche il L. 108/2021, la quale andrà trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, c) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare entro sei mesi dalla stipula del contratto - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità che dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
8. **GARANZIA PROVVISORIA** a favore del **Comune di ACQUI TERME** secondo quanto disposto dal presente disciplinare pari ad Euro **23.991,58** (ventitremilanovecentonovantuno/58) con l'allegata dichiarazione di cui all'art. 93 comma 8 del Codice concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, oppure se l'impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria dichiarazione sostitutiva contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia definitiva.
9. **ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 165,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n. 621 del 20/12/2022 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l'esclusione dalla presente procedura **CIG 99294243E6**
10. **Documento PASSOE, RILASCIATO** attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.
11. **PATTO DI INTEGRITÀ** del Comune di **ACQUI TERME** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
12. **Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'Offerta economica:** concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di

bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell’Acquese mediante inserimento nella busta digitale “A”, l’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’offerta Economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura , o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione).

13. (se del caso) la documentazione prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. VEDASI PARTE DEL DISCIPLINARE DEDICATE ALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE NEL PARAGRAFO SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (pagg.22/23).
14. **Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia**, dichiarazione sottoscritta attestante l’esistenza di eventuali soggetti conviventi anche more uxorio con coloro che ricoprono le cariche di cui all’art.80 comma 3 del D.lgs n.50/2016 e smi. Qualora l’Impresa sia iscritta alle White List potrà essere allegata in alternativa alla dichiarazione di cui sopra (copia conforme della comunicazione prefettizia di avvenuta iscrizione).

4.4 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B “OFFERTA ECONOMICA

L’Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- _ la predisposizione del file di offerta, a cura dell’operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla CUC dell’acquese disponibile nella piattaforma telematica;
- _ la trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF;
- _ la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;
- _ il successivo upload dell’offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- _ il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA - generata in automatico dal sistema, redatta secondo le istruzioni contenute nel Portale Appalti e nel presente Disciplinare, e recante:

a. il RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri di sicurezza).

Non sono ammesse offerte pari od in aumento.

L’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (*detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto*);

c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è **sottoscritta digitalmente** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di ammissione, vale a dirsi, sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.

5 PROCEDURA , MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara telematica si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art.36 comma 9 bis e del successivo art.60 e come già indicato precedentemente con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici -

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte

Il Seggio di gara procederà all'effettuazione dei conteggi per stabilire la soglia dell'anomalia delle offerte con le modalità di cui all'art.97 commi 2 e 2 bis del Codice e precisamente:

1. **Qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici** (art.97 comma 2), il Seggio attraverso il Sistema procederà come segue: **a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;**
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al

prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2. **Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici (art.97 comma 2 bis)**, il Seggio attraverso il Sistema procederà come segue: *a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);*
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);*
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;*
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).*
3. **Calcolata la soglia di anomalia nei modi su indicati, il seggio di gara, attraverso il Sistema, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore a detta soglia.**

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che NON soggiacendo alle disposizioni della Legge n.120/2020 così come modificata dal D.L. n.77/2021 convertito nella legge 108/2021, per questa gara, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile **qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.**

Ai sensi del comma 3 bis dello stesso art.97 qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa. Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

criterio di individuazione della congruità delle offerte (art. 97, comma 4, 5 e 6 DLgs 50/2016)

Ai sensi della lettera c) comma 5 dell'art.97 del Codice, la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) ed anche con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice.

In ogni caso, questa Amministrazione aggiudicatrice (o il RUP) valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (art. 97, comma 6, ultimo capoverso D. Lgs.50/2016). In tal caso gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente

basse, sulla base di un giudizio tecnico di sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare:

- _ L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- _ Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- _ L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

6 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi il giorno **21/07/2023** alle ore **09:00** presso il Comune di Acqui Terme — Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**

Tutte le operazioni del Seggio di gara si svolgeranno esclusivamente all'interno del Portale Appalti e saranno tracciate ad opera del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge. Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Inoltre in considerazione che le disposizioni contro il coronavirus 19 sono tuttora vigenti, tutte le sedute pubbliche di gara (apertura documentazione amministrativa e offerte) si svolgeranno a porte chiuse.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese.

Si potrà partecipare alla seduta da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più volte citato – capitolo “Espletamento della gara telematica”). La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando “visualizza scheda”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

E' facoltà del seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta, ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;
- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all'interno siano contenute le buste previste dal presente disciplinare;
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nella presente lettera di invito/disciplinare) della busta digitale A “documentazione amministrativa” al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la CUC è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.

Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara il Seggio di Gara procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste digitali B: "offerta economica ", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, alla graduatoria in ordine di ribasso e successivamente all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo l'art.97 comma 2 e/o comma 2 bis e secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

Si precisa altresì che le suddette operazioni non sono gestite in automatico dal Sistema e che le relative modalità saranno definite contestualmente all'evento e opportunamente verbalizzate.

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. 74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione allorché divenuta efficace, verrà comunicata a sistema ai non aggiudicatari e contestualmente sarà comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

7 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, **non potrà essere stipulato prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto, l'appaltatore deve costituire e consegnare alla Stazione appaltante:

- **la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, Codice;**
- **la Polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, Codice, con i massimali indicati dalla norma e dal capitolato speciale di appalto.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (art. 110, comma 1 e 2, Codice).

Qualora risulti aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito, dovrà essere altresì prodotto l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al capogruppo designato. In caso contrario il Comune potrà non addivenire alla stipulazione del contratto riservandosi il diritto al risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione.

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante (art. 32, comma 14, Codice). Il capitolato e il computo estimativo metrico, fanno parte integrante del contratto. (art. 32, comma 14-bis, Codice).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono previste spese di pubblicazione del bando di gara da rimborsarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 5, comma 2, D.MIT 02/12/2016.

L'affidatario inoltre comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante **eventuali modifiche** a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto (art. 105, comma, 2 primo periodo, Codice).

L'affidatario **deposita**, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici partecipanti, né vincola il soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa di sorta. Si procederà all'espletamento della gara ed all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida e congrua.

2. La Stazione appaltante oltre a quanto previsto nei punti precedenti del bando e disciplinare e nel Capitolato speciale d'appalto, si riserva la facoltà di:

- non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare la procedura non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o

- compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile;
- non aggiudicare il contratto all'offerente che ha presentato la migliore offerta, se risulti accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, Codice cit. (art. 94, comma 2, Codice);
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, Codice);
 - 5. aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - dare avvio all'esecuzione del contratto in pendenza di stipulazione, anche in corso di verifica sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a) L. n.120/2020 modificata dal D.L.n.77/2021.
3. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 - in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
 - in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.
4. Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
 - ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.
 - A tal fine l'Amministrazione, consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati in sede di dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.
5. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta adeguata, conveniente e non anomala.
6. L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme allo schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004 integrato con quanto previsto dal summenzionato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 sia sulla cauzione provvisoria (se richiesta) che su quella definitiva.
8. In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Analoga procedura per il raggruppamento temporaneo di impresa la comunicazione recapitata all'operatore capogruppo si intende validamente resa a tutti gli altri operatori mandanti.
9. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

10. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

11. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

12. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

13. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

14. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

15. L'affidatario inoltre comunica al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contrattiche non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Sono, altresì, comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto (art. 105, comma, 2 primo periodo, Codice).

16. ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, conv, dalla l. n. 120/2020, il mancato rispetto dei termini procedurali di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del decreto citato, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante o dal Comune e opera di diritto

17. L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

18. Mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via M. Minghetti n. 10 - 00186 Roma - Telefono: 800896936 - Indirizzo internet: <http://www.anac.it>.

19. CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 205 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mediante richiesta da inviare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Acqui terme

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione della Concessione saranno pubblicati sulla piattaforma Maggioli collegata al sito istituzionale del comune di Acqui Terme nell'apposita sezione della CUC

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo

n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.acquiterme.al.it I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri

diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Il Titolare ha designato il dr. Mangili Luigi, Cloudassistance, v. san Vincenzo De Paoli 9, Bergamo al numero 800121961 che potrà essere contattato al seguente indirizzo email dpo-cloudassistance@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Costituiscono parte integrante della lettera di invito/disciplinare di gara i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

Acqui Terme 29/06/2023

LA RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE

Dott.ssa SIMONA RECAGNO

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]